

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO II<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 095/CSA (2014/2015)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 071/CSA– RIUNIONE DEL 26 FEBBRAIO 2015

#### 1° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Luigi Impeciati, Dott. Carmelo Renato Calderone – Componenti; Dr. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

#### **1. RICORSO FOGGIA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MARTINA FRANCA/FOGGIA DELL'11.1.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 117/DIV del 26.1.2015)

Il Presidente e legale rappresentante della società Foggia Calcio S.r.l., di Foggia ha proposto reclamo a questa Corte, ex art. 36 bis C.G.S., avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico con la quale ha respinto la domanda proposta dall'odierna ricorrente ed avente ad oggetto la pretesa di comminare, nei confronti della società avversaria e a proprio favore, la perdita della gara Martina Franca/Foggia dell'11.1.2015 per 0-3, in ragione della partecipazione alla stessa del giocatore Diop Ousmane, in distinta della squadra del Martina Franca con il n. 15 e che ha partecipato alla partita dal 35' del primo tempo al 28' del secondo tempo.

Ad avviso dell'odierna ricorrente, che ha reiterato in questa sede i motivi di doglianza già esplicitati dinanzi al giudice di prime cure, il giocatore che precede sarebbe stato illegittimamente tesserato dalla Figc in base a documentazione di identità falsa o falsificata.

Ad avviso dello stesso sodalizio, infatti, il giocatore sarebbe nato a Ndiobéne (Senegal) in data diversa da quella ufficialmente attestata (ancorché non indicata dalla ricorrente), per cui si è chiesto, in primo grado, che il suo tesseramento sia riconosciuto come inefficace “*ex nunc*” con conseguente declaratoria di violazione, da parte dello stesso e della società avversaria, della disposizione di cui all'art. 1 C.G.S..

Ha controdedotto, sia in quella sede che in questa, la società Martina Franca chiedendo, in primo luogo, che il reclamo sia dichiarato intempestivo e, nel merito, osservando che la doglianza avversaria troverebbe la sua errata motivazione nel fatto che, ad avviso della società Foggia, la persona sarebbe nata a Ndiobéne (Senegal) mentre in realtà -e come attestato da ogni documento ufficiale - il loro atleta è nato a Thies (Senegal).

Il Giudice Sportivo, compiuti i necessari accertamenti presso i competenti uffici della Lega - la quale, con nota del 21 gennaio 2015 ha risposto che il giocatore Diop Ousmane risulta regolarmente tesserato presso la società “A.S. Martina Franca 1947” S.r.l. e ha allegato copia dei documenti di identità e di regolare soggiorno in Italia, attestanti la sua nascita a Thies (Senegal) in data 3 giugno 1994 – ha respinto il reclamo della società Foggia, inviando però gli atti alla Procura Federale per gli eventuali accertamenti di competenza.

Nell'atto di appello si censura la decisione assunta da quel giudicante, qualificando la motivazione come apparente e osservando come dovrebbe attendersi, invece, l'esito degli accertamenti disposti prima di omologare il risultato della gara. Si prospetta, altresì, che il documento di identità del giocatore, sottoposto d'iniziativa di parte alla visione del Consolato senegalese di Roma, presenterebbe delle anomalie e, addirittura, il calciatore sarebbe sconosciuto all'anagrafe civile di quel Paese in Italia.

In conclusione si chiede che, sospesa la decisione del Giudice Sportivo, di cui al Com. Uff. in epigrafe, si trasmettano gli atti alla Procura Federale e all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

L'A.S. Martina Franca 1947 S.r.l. ha controdedotto evidenziando, in primo luogo, che il Consolato senegale non avrebbe sollevato dubbi sull'autenticità del passaporto, limitandosi ad inviarne copia alle competenti autorità africane e, comunque, che in casi analoghi precedenti la società coinvolta è stata punita con una sanzione economica e non con la perdita della gara.

Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per la seduta odierna alla quale ha partecipato, in rappresentanza della reclamante, l'avv. Carmine Fabio La Torre che, nel richiamare quanto dedotto in atti, ha insistito per l'accoglimento della richiesta in atti dando lettura di un documento, ricevuto per e-mail e non depositato, nel quale si attesterebbe che il sig. Diop avrebbe data di nascita diversa da quella risultante agli atti della Figc. In subordine ha chiesto che sia disposto un rinvio dell'adunanza.

La Corte esaminati gli atti del ricorso e valutate appieno le motivazioni addotte, ritiene che il gravame non possa essere accolto.

In via preliminare va respinta l'eccezione di tardività sollevata dall'A.S. Martina Franca n. 1947 s.r.l. poiché risulta agli atti che la soc. Foggia ha proposto ricorso inviandolo, per posta certa, in data 14 gennaio 2015 e, quindi, entro i tre giorni successivi alla disputa della gara.

Cosicché risulta infondata la questione preliminare posta.

Nel merito deve dirsi che la reclamante, con determinazione, propone la tesi dell'invalidità del tesseramento del giocatore Diop Ousmane sulla base di mere asserzioni non suffragate da sicuri elementi di prova né da deduzioni o atti che possano essere ritenute e apprezzate come prove atipiche o, anche, semplici argomenti di prova.

Non solo, al limite della temerarietà ex art. 16.5 C.G.S., parte ricorrente insinua dubbi da parte delle autorità consolari senegalesi sull'autenticità del passaporto - in realtà assolutamente non rinvenibili nella risposta fornita al legale della società e frutto solo di una non corretta traduzione - e insiste nella formulazione di dubbi sulla vera identità del calciatore tesserato rinviando a non meglio indicati accertamenti in corso e chiedendo che il giudizio sia sospeso in attesa delle verifiche che la Procura Federale dovrebbe fare su atti e condotte che, allo stato, appaiono del tutto sfornite non solo di valido supporto probatorio ma del tutto prive di qualsiasi adeguato riscontro.

Come previsto dall'art. 35.3 C.G.S. il procedimento dinanzi questa Corte per fatti riguardanti la posizione irregolare dei giocatori tesserati partecipanti ad una gara si fonda, da un lato, sui documenti ufficiali, di gara e federali e, dall'altro, anche sulle deduzioni e delle controdeduzioni delle parti. Questa previsione sconta, però, una posizione di equipollenza probatoria, di modo che quanto ufficialmente risultante negli atti federali debba e possa trovare credibile e verosimile smentita in una produzione documentale o testimoniale di sicuro spessore.

La qual cosa, nella presente fattispecie, non è.

Infatti, nulla di oggettivamente rilevante è emerso nel corso del dibattimento, nel quale - a fronte dei documenti di identità presentati - la reclamante ripropone solo mere e indimostrate deduzioni, già addotte in primo grado, non munendole di qualsivoglia elemento oggettivo a loro sostegno ma insistendo nella richiesta di accertamenti, di sospensione del giudizio o anche di un suo rinvio a data da destinarsi.

Sospensione e rinvio che il Collegio non ritiene di adottare in mancanza del benché minimo, riscontro alla tesi di parte reclamante.

Allo stato degli atti, quindi, non vi è spazio alcuno per una favorevole decisione sulle pretese avanzate dalla società Foggia Calcio S.r.l., il cui ricorso, pertanto, dev'essere respinto.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Foggia Calcio di Foggia e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **2. RICORSO VIGOR LAMEZIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIGOR**

**LAMEZIA/MELFI DELL'8.2.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 129/DIV del 10.02.2015)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico del Campionato di Lega Pro infliggeva alla Vigor Lamezia S.r.l. (Com. Uff. n. 129/DIV del 10.2.2015) la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 per quanto accaduto nella gara di Vigor Lamezia/Melfi dell'8.2.2015.

In particolare si contestava alla Vigor Lamezia S.r.l. l'indebita presenza nel recinto di gioco e nella zona antistante gli spogliatoi, al termine della gara, di persone non identificate, ma riconducibili alla società; ed altresì l'insufficiente fornitura di acqua calda alle docce degli spogliatoi della squadra avversaria.

I fatti sono stati segnalati dal collaboratore del Procuratore federale relativamente al primo addebito e dal Commissario di campo per quanto concerne la mancanza di acqua calda.

Avverso la decisione proponeva rituale reclamo la società Vigor Lamezia S.r.l., deducendo, in ordine alla indebita presenza nel recinto di gioco e nella zona antistante gli spogliatoi di persone non autorizzate, come la segnalazione non sia univoca da parte dei commissari e nulla sia stato segnalato dalla terna arbitrale a fine gara.

Riguardo alla insufficiente fornitura di acqua calda alle docce degli spogliatoi della squadra avversaria, si è trattato di un guasto improvviso ed imprevedibile ed ha causato un disagio limitato a pochi calciatori.

Pertanto, non vi è una univoca segnalazione sull'indebita presenza contestata: probabilmente saranno stati dei giornalisti che al fine gara, attraverso il rettangolo di gioco hanno accesso alla sala stampa di guisa che hanno indotto il referente ad una errata valutazione.

Alla luce di quanto esposto, si conclude che la Corte voglia cancellare l'ammenda inflitta od in subordine ridurla, rideterminandola in rapporto al reale svolgimento degli eventi.

Il reclamo è fondato e merita accoglimento.

Sull'indebita presenza nel recinto di gioco e nella zona antistante gli spogliatoi al termine della gara di persone non identificate non v'è una univoca segnalazione. A parte la considerazione che nulla sia stato contestato dalla terna arbitrale. Probabilmente, come afferma la difesa, saranno stati dei giornalisti che a fine gara, attraverso il rettangolo di gioco si sono recati alla sala stampa, pertanto il referente è stato indotto ad una errata valutazione.

Riguardo alla insufficiente fornitura di acqua calda alle docce degli spogliatoi della squadra avversaria è plausibile che si sia trattato di un guasto improvviso ed imprevedibile, a parte il fatto che ha causato un disagio limitato a pochi giocatori, secondo "L'id quod plerumque accidit".

Per questi motivi la C.S.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società Vigor Lamezia Calcio di Lamezia Terme, annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO NOVARA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 6.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NOVARA/AURORA PRO PATRIA 1919 DEL 7.2.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 129/DIV del 10.02.2015)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico infliggeva alla società Novara Calcio S.p.A. l'ammenda di € 6.500,00 (Com. Uff. n. 129/DIV del 10.2.2015) per fatti avvenuti durante la gara Novara Calcio S.p.A./Aurora Pro Patria 1919 S.r.l. del 7.2.2015.

In particolare, il collaboratore del Procuratore Federale riferiva che una quindicina di sostenitori del Novara, posizionati dietro le panchine del rettilineo della tribuna centrale, hanno rivolto all'assistente arbitrale signor Sghezzi Simone, per tutta la durata dell'incontro, i seguenti insulti: "uomo di m....., pezzo di m....., figlio di b.....".

Al termine della gara, durante il debriefing con la terna arbitrale, l'assistente signor Mokhtar Gamal ha segnalato ad esso collaboratore che due sostenitori del Novara, posizionati alle sue spalle nel Settore Distinti, hanno rivolto ripetutamente nei suoi confronti, per tutta la durata dell'incontro, i seguenti insulti: "Negro di m..., arabo di m..., mangia banane, fatti esplodere".

Da qui l'imputazione alla Novara Calcio S.p.A. perchè gruppi di sostenitori posizionati nelle adiacenze degli assistenti arbitrali rivolgevano agli stessi, più volte durante la gara, frasi offensive chiaramente riferite ad atteggiamenti di discriminazione razziale.

Avverso la decisione proponeva rituale reclamo la società Novara Calcio S.p.A., deducendo in primo luogo l'annullamento della sanzione ai sensi dell'art. 13 comma 1 C.G.S. ricorrendone i presupposti e cioè la ricorrenza di almeno tre attenuanti. Ed invero la società ha rispettato tutte le procedure di prevenzione; gli "steward" sono intervenuti immediatamente per calmare gli animi, tanto che le forze dell'ordine presenti nello stadio non hanno ritenuto di intervenire; la società Novara Calcio ha, prima del fatto, adottato ed attuato in maniera efficace modelli di organizzazione e gestione volti a prevenire i comportamenti violenti dei propri sostenitori (v. In particolare il documento numero otto). Sorgono, poi, delle perplessità in ordine a quale tifoseria appartenessero gli autori delle condotte contestate.

In via subordinata si chiede di ridurre la sanzione al minimo edittale, data la tenuità dell'episodio e la ricorrenza delle circostanze attenuanti previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Il ricorso è solo parzialmente fondato in relazione all'entità della sanzione inflitta.

Ad avviso del collegio, non ricorrono le tre attenuanti previste dall'art. 13 C.G.S..

Non emerge dagli atti che gli "steward" sono intervenuti immediatamente per calmare gli animi in quanto non risulta che vi siano stati scontri o tumulti.

Sta di fatto che i due assistenti arbitrali, per tutta la durata dell'incontro, sono stati oggetto di pesanti insulti con risvolti di discriminazione razziale. Ne consegue logicamente che in prossimità degli assistenti arbitrali non v'era alcuna protezione, considerata anche la persistenza degli insulti per tutta la partita, come chiaramente emerge dal referto del collaboratore del Procuratore Federale.

Il che fa pensare che non v'è stata una più razionale e logica distribuzione degli "steward" nel campo.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Novara Calcio di Novara, riduce la sanzione dell'ammenda a € 2.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## **2° COLLEGIO**

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Carmelo Renato Calderone, Avv. Daniele Cantini – Componenti; Dr. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

### **4. RICORSO U.S. LATINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ODUAMADI Nnamdi SEGUITO GARA AVELLINO/LATINA DEL 7.2.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 68 del 10.2.2015)**

La Società U.S. Latina Calcio S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica di 3 giornate effettive di gara, inflitta al calciatore Nnamdi Oduamadi dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (Com. Uff. n. 68 del 10.2.2015) in seguito alla gara Avellino/Latina del 7.2.2015, "per avere, al 32° del secondo tempo, a giuoco fermo, indirizzato ad un avversario epiteti insultanti; per avere, inoltre assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti del Direttore di gara e per avere infine, spingendo un avversario con le mani sul petto."

La Società ricorrente ritiene la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al proprio giocatore, Nnamdi Oduamadi, eccessivamente afflittiva e ingiusta rispetto a quanto effettivamente accaduto sul terreno di giuoco e ne chiede pertanto la riduzione.

A detta della reclamante, il calciatore non avrebbe assunto alcun atteggiamento minaccioso nei confronti del Direttore di gara che avrebbe equivocato sulle reali intenzioni del calciatore. Anche gli altri due episodi sarebbero da ridimensionare perché la spinta al giocatore della squadra avversa, dalla quale non sono derivare conseguenze, scaturirebbe da un comportamento atto a respingere una potenziale aggressione da parte dell'avversario, mentre le offese pronunciate nei confronti del calciatore dell'Avellino, che si trovava a terra dopo aver subito un fallo di giuoco, sarebbero frutto della concitazione del momento.

Alla riunione del 26.2.2015, fissata dinanzi a questa Corte, sono comparsi il calciatore Nnamdi Oduamadi, personalmente e il difensore della U.S. Latina Calcio S.r.l. il quale si è riportato alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso introduttivo.

La Corte Sportiva d'Appello Nazionale, esaminato il ricorso e gli atti a esso relativi, udita la parte, non ritiene di accogliere il ricorso in ragione dei motivi che seguono.

Il comportamento del calciatore censurato consta di frasi sicuramente offensive e ingiuriose reiteratamente rivolte a un avversario a terra, di una spinta con le mani sul petto di un altro calciatore avversario senza motivo alcuno, nonché di un atteggiamento minaccioso nei confronti del Direttore di gara nel momento in cui quest'ultimo si frapponeva fra i due calciatori.

Alla luce dei fatti sopra esposti, questa Corte, ritiene la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo adeguata e congrua in merito al comportamento assunto dal calciatore Nnamdi Oduamadi durante la gara per cui è causa nei confronti dell'arbitro e dei due calciatori avversari e non ritiene di ravvisare circostanze attenuanti, trattandosi nella fattispecie di condotta minacciosa, violenta e intimidatoria.

Precisa, inoltre, che quanto riportato nel referto arbitrale costituisce prova privilegiata in merito ai fatti accaduti.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Latina Calcio di Latina e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### **5. RICORSO SAVONA F.B.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE A TUTTO IL 31.3.2015 INFLITTA AL SIG. CORBELLINI Giuseppe seguito gara Savona/Prato del 7.2.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 129/DIV del 10.02.2015)**

La Società Savona F.B.C. S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 31.3.2015, inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Lega Pro (Com. Uff. n.129/DIV del 10.2.2015), al Sig. Giuseppe Corbellini, dirigente di detta società, in seguito alla gara Savona/Prato del 7.2.2015, "per comportamento offensivo verso l'arbitro durante la gara (espulso)".

La Società ricorrente descrive il comportamento del proprio dirigente in modo differente rispetto a quanto rappresentato dal Direttore di gara nel referto arbitrale e pertanto ritiene la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo "abnorme e spropositata e/o ingiusta e/o incongrua rispetto ai fatti ascritti al Corbellini . . . .".

Il dirigente, secondo la società reclamante, non intendeva minimamente offendere il Direttore di gara e se il suo comportamento è stato percepito in maniera diversa egli, oggi, se ne dichiara dispiaciuto e pentito porgendo le proprie scuse.

Alla riunione del 26.2.2015, fissata dinanzi a questa Corte, nessuno è comparso per la società ricorrente.

La Corte Sportiva d'Appello Nazionale, esaminato il ricorso e gli atti a esso relativi, non ritiene di accoglierlo in ragione dei motivi che seguono.

Infatti, dal referto di gara emerge che al 9° del secondo tempo "il dirigente responsabile il Sig. Corbellini Giuseppe, a gioco fermo, si alzava dalla panchina e protestava a voce alta contro il mio operato con frasi del tipo ("non ci stai capendo un c...o, svegliati c.....").

Sulla base di quanto riferito dal Direttore di gare non v'è chi non veda un comportamento offensivo e ingiurioso del dirigente nei suoi confronti tale da arrecare offesa al suo onere e alla sua dignità. Le riprovevoli espressioni ingiuriose sono meritevoli della sanzione inflitta e non lasciano ombra di dubbio sull'intento del dirigente della società ricorrente finalizzato a recare offesa alla persona dell'arbitro.

Alla luce dei fatti sopra esposti, questa Corte, ritiene la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo adeguata e congrua in merito al comportamento assunto dal Sig. Corbellini nei confronti dell'arbitro durante la gara per cui è causa.

Non si ravvisano motivi per dare ingresso a circostanze attenuanti.

Ricorda, anche in questa sede, che quanto riportato nel referto arbitrale costituisce prova privilegiata in merito ai fatti accaduti.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Savona F.B.C. di Savona e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**6. RICORSO SAVONA F.B.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE A TUTTO IL 31.3.2015 E DELL'AMMENDA DI € 500,00, INFLITTA AL SIG. FANTONI MASSIMO SEGUITO GARA SAVONA/PRATO DEL 7.2.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 129/DIV del 10.02.2015)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Lega Pro, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n.129/DIV del 10.2.2015, ha inflitto al Sig. Massimo Fantoni, dirigente di detta società, la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 31 marzo 2015 e ammenda di € 500,00.

Tale decisione è stata assunta in considerazione del fatto che, durante il secondo tempo della gara Savona/Prato del 7.2.2015, nonostante le ripetute sollecitazioni dell'arbitro e di un assistente arbitrale, il dirigente ritardava volutamente di circa due minuti la segnalazione del tempo di recupero, assumendo atteggiamento irrispettoso verso l'assistente arbitrale.

Avverso tale provvedimento la Società Savona FBC S.r.l. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 12.2.2015, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 23.2.2015, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia, dichiara estinto il giudizio come sopra proposto dalla società Savona F.B.C. di Savona.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

### **3° COLLEGIO**

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Luigi Impeciati, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dr. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**7. RICORSO SPEZIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BJELICA NENAD SEGUITO GARA CARPI/SPEZIA DEL 14.2.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 72 del 17.2.2015)

La società Spezia Calcio S.r.l., come rappresentata e difesa, ha proposto reclamo avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, pubblicata sul Com. Uff. n. 72 del 17.2.2015, con la quale, con riferimento alla gara Carpi/Spezia del 14.2.2015, conclusasi con il risultato di 0 a 0 e valida per il campionato di serie B, è stata inflitta la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara a carico dell'allenatore sig. Nenad Bjelica.

La sanzione di cui trattasi è correlata al comportamento tenuto dallo stesso all'atto del suo allontanamento dal terreno di giuoco. In particolare, il predetto allenatore si rifiutava di allontanarsi, raggiungendo, anzi, il direttore di gara per chiedergli spiegazioni. Questa la motivazione del provvedimento del Giudice Sportivo fatto oggetto di gravame: «per avere, al 37' del primo tempo, benché già richiamato in precedenza, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un Assistente rivolgendogli espressioni irrispettose; per avere inoltre, all'atto dell'allontanamento,

assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti degli Ufficiali di gara».

Avverso la suddetta decisione propone, come detto, reclamo la società Spezia, lamentando erroneità e comunque eccessiva severità della sanzione di cui trattasi.

Secondo la prospettazione della reclamante la condotta sanzionata, come contestata, è suscettibile di essere scissa in separate fasi.

La prima: (da rapporto Quarto Ufficiale) «all'atto dell'allontanamento dell'allenatore della società Spezia sig. Bjelica Nenad si rifiutava di allontanarsi venendo da me e chiedendomi più volte il motivo del suo allontanamento». Orbene, a dire della società Spezia, «il contenuto e il tenore della relazione del Quarto Ufficiale è affetto da contraddittorietà ed in ogni caso la condotta contestata non ha rilievo disciplinare». Del resto, aggiunge la società reclamante, prima di uscire dal campo, l'allenatore «ha semplicemente domandato all'Ufficiale di gara quale fosse la ragione della sua espulsione, e peraltro lo ha fatto rispettosamente e con modi garbati». Insomma, il sig. Bjelica non si sarebbe rifiutato di allontanarsi, avendo, invece, soltanto tentato «di ottenere spiegazioni circa il motivo del provvedimento sanzionatorio inflittogli». Da ultimo, la società Spezia evidenzia come tale condotta non sarebbe stata neppure «oggetto di (qualificazione e quantificazione di) sanzione da parte del Giudice Sportivo».

La seconda: (da rapporto Quarto Ufficiale) «lo stesso era stato già richiamato in precedenza poiché dopo una decisione dell'arbitro rideva ironicamente dicendo ad alta voce: “aveva ragione Lotito”». Tale condotta, ritiene, in primo luogo, la reclamante, «non può avere alcun rilievo con riguardo alla qualificazione e quantificazione della sanzione inflitta, poiché si tratta di un fatto avvenuto tempo prima della espulsione del Sig. Bjelica». In secondo luogo, prosegue la società Spezia, «ad un attento esame della refertazione non è rinvenibile alcun elemento che possa confermare che la frase percepita dall'Ufficiale di gara fosse diretta a criticare o a censurare l'operato di chicchessia né tantomeno degli Ufficiali di gara, tanto che nella relazione non è indicato in alcun modo il soggetto o i soggetti ai quali fosse diretta la frase». In terzo luogo, si tratterebbe «di una frase completamente priva di significato denigratorio o allusivo nei confronti di qualsivoglia soggetto dell'ordinamento federale» e «ad ogni buon modo non sussiste alcun dubbio circa il fatto che la medesima frase sia completamente priva dei connotati di offensività, irrispettosità e irriguardosità». Infine, neppure tale condotta sarebbe stata oggetto di sanzione da parte del Giudice Sportivo, «nella cui decisione (per aver inoltre, all'atto dell'allontanamento, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti degli Ufficiali di gara) non vi è traccia».

La società reclamante ritiene, poi, affetta da evidente “genericità” la contestazione: «usciva con fare provocatorio e ironico nei confronti della decisione presa dopo l' circa».

Quanto alla segnalazione dell'assistente, la tesi difensiva dello Spezia Calcio s.r.l. ruota attorno al fatto che il sig. Bjelica, peraltro giunto da poco in Italia e non in possesso di padronanza della lingua italiana, si sarebbe avvicinato all'Assistente solo «al fine di esprimere la propria protesta, con modi comunque rispettosi e non offensivi, né tanto meno intimidatori e ciò risulta anche dal tenore dell'espressione usata».

Da ultimo, con riferimento all'espressione “vergognatevi” refertata dall'Assistente arbitrale «e pronunciata una sola volta dal Sig. Bjelica», la stessa non assumerebbe «una portata tale da legittimare l'irrogazione della sanzione di due giornate di squalifica, poiché non riveste affatto la natura irriguardosa così come – erroneamente – qualificata dal Giudice Sportivo Nazionale nella decisione qui impugnata». E, «in ogni caso, anche laddove la stessa dovesse essere qualificata come irriguardosa, il risultato sarebbe ugualmente quello della riduzione della sanzione inflitta, poiché, come da costante e unanime giurisprudenza di Codesta Corte proprio sul concetto di “vergogna”, la sanzione a carico di allenatori non supera quella dell'ammenda e comunque mai quella di una gara di squalifica».

Conclude, dunque, la società Spezia s.r.l. chiedendo la riduzione della sanzione da due ad una giornata o, in subordine, la riduzione della stessa alla squalifica per una giornata di gara, commutata l'altra giornata nella sanzione dell'ammonizione ovvero dell'ammenda.

Alla seduta del 26.2.2015 è intervenuto l'avv. Galli per la società reclamante, illustrando ulteriormente le ragioni dell'impugnazione e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.

Il ricorso non può trovare accoglimento, per i seguenti motivi.

Le argomentazioni difensive della reclamante, pur dettagliatamente articolate, appaiono in parte inconferenti e in parte, comunque, non idonee a scriminare la condotta tenuta, nella circostanza, dal sig. Bjelica. Detta condotta, come qui complessivamente riesaminata e rivalutata, deve, infatti, considerarsi gravemente irrispettosa nei confronti degli Ufficiali di gara. L'atteggiamento irrispettoso, inoltre, si è protratto nel tempo e realizzato in distinte specifiche condotte. Peraltro, il comportamento di cui trattasi ha, quantomeno in parte, contenuto anche offensivo e intimidatorio.

Sotto tale profilo, dalle risultanze degli atti ufficiali di gara si evince che l'allenatore dello Spezia Calcio s.r.l. è stato richiamato una prima volta dal Quarto Ufficiale, «poiché dopo una decisione dell'arbitro rideva ironicamente dicendo ad alta voce: “aveva ragione Lotito”».

Nonostante fosse già stato richiamato, al 37' del primo tempo l'Assistente era costretto a richiedere l'attenzione del Direttore di gara, perché, si legge nel rapporto del predetto medesimo Assistente, «a gioco in svolgimento, usciva dall'area tecnica con fare intimidatorio nei miei confronti arrivandomi quasi a contatto e mi urlava: “vergognatevi, è questo non l'avete visto? Non l'avete visto?”».

Allontanato dal terreno di gioco, lo stesso Bjelica, anziché avviarsi verso lo spogliatoio o le tribune, andava incontro all'arbitro, chiedendo più volte spiegazioni del provvedimento sanzionatorio adottato. Atteggiamento anche questo che, diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, non può non essere considerato quantomeno irrispettoso.

Usciva, infine, si legge ancora nel rapporto del Quarto Ufficiale, «con fare provocatorio e ironico nei confronti della decisione presa dopo 1' circa».

In definitiva, si tratta di più condotte di natura irrispettosa, volte a deridere l'operato degli Ufficiali di gara oppure a mostrare un atteggiamento di sfida o intimidatorio nei confronti degli stessi. Se ne ricava che la fattispecie non può in alcun modo essere assimilata e, tantomeno, sovrapposta a quella diversamente sanzionata nei precedenti giurisprudenziali richiamati in reclamo.

Pertanto, alla luce delle plurime condotte irrispettose del sig. Bjelica e della loro parziale portata anche offensiva e intimidatoria, la sanzione della squalifica per due turni effettivi, come determinata dal Giudice Sportivo, appare congrua e proporzionata al caso di specie. La decisione fatta oggetto di gravame, seppur con motivazione come sopra integrata, merita, dunque, conferma.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Spezia Calcio di La Spezia e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **8. RICORSO COSENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CORI SACHA SEGUITO GARA CATANZARO/COSENZA DEL 15.2.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 133/DIV del 17.02.2015)**

La società Cosenza Calcio S.r.l., come rappresentata e difesa, ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, pubblicata sul Com. Uff. n. 133/Div. del 17.2.2015, con la quale, con riferimento alla gara Catanzaro/Cosenza del 15.2.2015, è stata inflitta al calciatore Sacha Cori la sanzione della squalifica per cinque giornate effettive di gara.

Nel provvedimento impugnato dalla società Cosenza, con riferimento, appunto, alla squalifica di cui trattasi, si legge: «perché dopo essere stato ammonito rivolgeva all'arbitro una frase offensiva e blasfema; dopo la notifica del provvedimento di espulsione si avvicinava all'arbitro con fare minaccioso e gli rivolgeva una nuova frase gravemente offensiva».

Avverso la suddetta decisione ha proposto, come detto, reclamo la società Cosenza Calcio, censurando l'eccessiva severità della sanzione di cui trattasi.

Dopo aver descritto il “clima” che ha accompagnato la disputa della gara Catanzaro/Cosenza, «storico sentitissimo derby regionale», premesso di ben conoscere «sia la normativa federale che attribuisce al referto di gara fonte di prova privilegiata circa i fatti in esso riportati, che l'interpretazione giurisprudenziale formatasi da tempo sul punto», la società reclamante deduce come, «anche se i fatti si fossero svolti diversamente da come percepito e riportato dall'arbitro – ed

i fatti si sono svolti in maniera non esattamente conforme a quanto percepito – sarebbe difficoltoso superare il rigido regime probatorio appena evidenziato». Per questa ragione, dunque, precisa la reclamante, «la contestazione avrà come obiettivo l'esame e la valutazione della congruità della pesantissima sanzione inflitta al Cori rispetto ai fatti riportati nel referto arbitrale soprattutto alla luce della loro intrinseca gravità e natura delle espressioni proferite e dei comportamenti posti in essere».

Sotto tale profilo, ritiene la società reclamante che «i fatti riportati a referto possano essere riuniti sotto il vincolo della continuazione in ragione della contestualità temporale nella quale si sono articolati». Nel contempo, «non vi è dubbio, a parere della difesa, che le frasi proferite ed i gesti posti in essere dal calciatore debbano essere valutati come non particolarmente gravi e blasfemi».

In tale prospettiva, la difesa della reclamante descrive in modo puntuale e dettagliato il «contesto temporale e situazionale» che, a suo dire, fungerebbe da elemento attenuante, nonché gli elementi fattuali che connotano lo sfondo che ha caratterizzato il comportamento tenuto dal calciatore Cori, elementi «che hanno certamente influito sull'equilibrio psicofisico dell'atleta in evidente stress emotivo il quale ha senza dubbio contribuito ad alterare le proprie capacità decisionali e di autocontrollo».

Da ultimo, la società Cosenza Calcio evidenzia «l'irrepreensibile comportamento del calciatore», unitamente alla circostanza che lo stesso, «sia nel corso della partita che nell'ambito dell'intera stagione fino ad oggi disputata, si è sempre distinto per professionalità e sobrietà comportamentale nei confronti degli avversari e soprattutto dei direttori di gara, provvedendo, peraltro, negli spogliatoi, a porgere le proprie scuse all'arbitro».

Conclude, dunque, la società Cosenza Calcio s.r.l. chiedendo che, riconosciuta e dichiarata la sproporzionalità della squalifica applicata al calciatore Sacha Cori, la stessa venga ridotta.

Alla seduta del 26.2.2015 è intervenuta l'avv. Lina Musumarra, per la società reclamante, che ha ulteriormente argomentato le ragioni dell'impugnazione, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già in ricorso rassegnate.

Il ricorso non può trovare accoglimento, per i seguenti motivi.

Deve, anzitutto, premettersi come il Collegio abbia apprezzato il tenore del ricorso che, muovendo da quelli che sono i principi fondamentali che presiedono la disciplina del nostro processo sportivo ed i connessi consolidati arresti della giurisprudenza federale, punta direttamente ad illustrare, con articolate argomentazioni difensive, gli elementi di fatto che connotano il comportamento tenuto, nella circostanza, dal calciatore Cori ed il relativo contesto di riferimento che, secondo la prospettazione della reclamante, dovrebbero giustificare una riduzione della pesante sanzione inflitta.

Ritiene, tuttavia, questa Corte, che, un'attenta e complessiva lettura dei fatti contestati al calciatore, non possa, nel caso di specie, condurre alla richiesta rideterminazione, in diminuzione, della sanzione inflitta in *prime cure*.

Si legge, sotto tale profilo, nel referto di gara: «In seguito alla notifica della precedente ammonizione nei suoi confronti si avvicinava al sottoscritto e mi proferiva urlando le seguenti parole: “che c.... fai; [bestemmia, che si omette]; vaff. ...”. Subito dopo la rettifica dell'espulsione si avvicinava a pochi centimetri e continuava a protestare gesticolando, poi mi puntava l'indice alla tempia in maniera plateale e urlava le seguenti parole: “sei un pazzo mongoloide”».

Si tratta, dunque, di una condotta gravemente e platealmente irrispettosa nei confronti del Direttore di gara, protrattasi nel tempo e “arricchita” da frasi dal contenuto offensivo verso lo stesso predetto arbitro. Inoltre, il calciatore ha proferito espressione blasfema e, dunque, inammissibilmente offensiva nei confronti del sentimento religioso.

Pertanto, alla luce della plurioffensività della condotta di cui trattasi, avuto riguardo alla sua gravità ed alla reiterazione per più tempo della stessa, la sanzione della squalifica per cinque turni effettivi di gara, come determinata dal G.S., appare congrua e proporzionata. La decisione fatto oggetto di gravame, merita, quindi, conferma.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Cosenza Calcio di Cosenza e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**Pubblicato in Roma il 22 aprile 2015**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio